

Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2004

1. Nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

f) nell'articolo 14 sono introdotte le seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, relativamente alla copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2003, è autorizzata la spesa di euro 148.969.000 per l'anno 2004 (UPB S12.028 - Cap. 12111).

1 ter. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.023 - Cap. 12012).

1 quater. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 è sostituito dal seguente:

"6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto a carico del soggetto convenzionato. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3".

- il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2004 (UPB S12.066).";